

Codice A1906A

D.D. 20 luglio 2026, n. 323

l.r. 23/2016 P.d.A. del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, art. 3.10 c.2 delle N.T.A. e D.G.R. 24.7.2023 n. 5-7254 - Progetto di realizzazione attività estrattiva in area contigua nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese in località Mezzaluna, al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale; interventi di ripristino ambientale e di costruzione di aree di interesse naturalis..



ATTO DD 323/A1906A/2026

DEL 20/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. 23/2016 P.d.A. del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, art. 3.10 c.2 delle N.T.A. e D.G.R. 24.7.2023 n. 5-7254 – Progetto di realizzazione attività estrattiva in area contigua nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese in località Mezzaluna, al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale; interventi di ripristino ambientale e di costruzione di aree di interesse naturalistico;

Premesso che:

Con nota prot. 16550 del 30.12.2025 il legale rappresentante della società S.E.M.E.S. S.R.L. Sig. Giulio PERETTI, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ai sensi della l.r. 23/2016, istanza di Progetto di realizzazione attività estrattiva in area contigua nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese in località Mezzaluna, al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale, con interventi di ripristino ambientale e di costruzione di aree di interesse naturalistico, per una durata di 5 (cinque) anni;

il progetto è stato sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VIA con Determina Dirigenziale del Settore Competitività del Sistema Regionale del Piemonte DD n. 213/A1906A/2024 del 30.5.2024, evidenziando che il progetto definitivo avrebbe dovuto tenere conto di quanto indicato in premessa nel provvedimento di esclusione;

l'iter istruttorio risulta di competenza della Regione Piemonte ai sensi dell'art.10 comma 1 della l.r. 23/2016 in quanto trattasi di intervento estrattivo previsto in area contigua di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;

l'area risulta inserita nel PRAE approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 Settembre 2025 , n. 122 – 20649 individuata nel bacino 01029 Torino Est Chivasso -polo T01102;

con nota N. Prot. 65 del 8.1.2026 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento e convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14bis comma 7 della l. 241/90 e dell'art. 29 della l.r. 23/2016;

L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese ha comunicato che con la deliberazione del Consiglio n. 71 del 9.12.2021, era stata accolta la proposta preliminare di attività estrattiva al di fuori degli ambiti progettuali del Piano d'Area, presentata dalla Società SEMES S.r.l., finalizzata alla costituzione di un'area di interesse naturalistico da attuare prevalentemente nel comune di Castiglione Torinese e parzialmente nel comune di Settimo Torinese, in quanto avente potenziali finalità di riqualificazione naturalistica, coerenti con gli indirizzi di cui all'art. 2.4 del Piano d'Area, relativamente alle zone classificate N (di interesse naturalistico), nonché con le norme specifiche relative alle attività estrattive, contenute nell'articolo 3.10 delle Norme di attuazione del Piano d'Area; considerato il comma 2, sub a.3) dell'art. 3.10 del Piano d'Area della Fascia fluviale del Po, [approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8/3/1995 e n. 243- 17401 del 30/5/2002], precisa che gli interventi di attività estrattiva devono inoltre essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di gestione ovvero con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale; in tali convenzioni devono essere previste, nel dettaglio, le modalità di attuazione del prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti; l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese ha predisposto e condiviso con la società istante la bozza di convenzione; con D.C. n. 24 del 18.03.2024 l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese ha deliberato di condividere e promuovere la proposta progettuale di riqualificazione ambientale, presentata dalla Società SEMES S.r.l. di Torino, nell'ambito del progetto di attività estrattiva in area contigua F5 nei comuni di Castiglione T.se e Settimo T.se., al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale previsti dal Piano d'Area della fascia fluviale del Po;

il sito in esame è ubicato in località "Mezzaluna", al confine dei Comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese (TO), in prossimità della sponda orografica destra del fiume Po. L'area oggetto di istanza si colloca tra un intervento estrattivo recentemente completato con formazione di aree naturali verso sud, e la fascia boscata lungo il fiume Po, verso nord; allo stato attuale la cava "Mezzaluna" consiste in una depressione di forma allungata in direzione NE-SW, con un limitato restringimento nel settore settentrionale. Il lago di cava presenta profondità che si attesta intorno ai 4 m;

la presente proposta progettuale, vista la limitata estensione territoriale in cui è inserita, ha come obiettivo la realizzazione di un sito naturalistico integrato con finalità naturalistico/ricreative. La durata dell'intervento è prevista in anni 8 in due lotti, seguendo l'autorizzazione paesaggistica in step da 5 anni;

il progetto di coltivazione e recupero ambientale complessivo prevede:

- ampliamento verso nord e nord ovest del bacino lacustre esistente (superficie pari a circa 4.500 metri quadri) derivante dagli scavi eseguito negli anni '70, interessando terreni intonsi adiacenti alla fossa esistente, senza interferire con le aree boscate presenti lungo il lato est e lungo il lato nord;
- nella profilatura di scarpate di raccordo con i terreni circostanti adottando inclinazioni diverse in funzione della loro utilizzazione finale (vedasi scarpata dedicata alla nidificazione dell'avifauna);
- pulizia e riqualificazione morfologica delle aree già oggetto di vecchi scavi;
- realizzazione di una isoletta e aree umide utilizzando il terreno vegetale scoticato;
- realizzazione di un nuovo tragitto perimetrale all'area con stesa o ripristino del sottofondo lungo

la strada bianca prevista in progetto.

in particolare il volume lordo complessivo di coltivazione è pari a circa 265.000 mc, di cui circa 26.000 mc tra terreno vegetale e sterile e volume utile 239.000 mc; l'intervento si articola in due fasi:

- la prima fino a quota superiore alla falda m slm 192,00;
- la seconda con scavo sotto falda fino ad una quota massima di m slm 187,50;
- la morfologia originaria dell'area è caratterizzata da un piano campagna originario con quote che si attestano mediamente intorno a 197 m slm. per cui le altezze scavo massime in falda si attesteranno sull'ordine dei 9-10m;
- le volumetrie impiegate per le operazioni di ricostruzione, rimodellamento morfologico e di recupero ambientale sono stimate in circa 8.800 mc.;
- il top soil e il sub soil derivanti dalle operazioni di scotico saranno stoccati in un'area specifica adibita al deposito temporaneo in due cumuli separati come definita dall'allegato piano di gestione rifiuti di estrazione;
- l'intera volumetria corrispondente al top soil verrà utilizzata all'interno dell'area di cava per i lavori di recupero ambientale e non dovrà essere destinata ad altri usi al di fuori dell'intervento in oggetto;
- per le operazioni di ricostruzione e rimodellazione morfologica dell'area in progetto verranno esclusivamente utilizzati i limi provenienti dall'impianto di lavaggio degli inerti, lo sterile e il terreno vegetale accantonato durante le operazioni di scotico;
- non saranno utilizzate terre di provenienza esterna alla cava;

l'intervento di coltivazione mineraria è stato impostato in modo da potenziare al massimo la biodiversità dell'area realizzando un mosaico di microhabitat di interesse faunistico; si propone la realizzazione di:

- superfici ad acque basse con creazione di canneti e di habitat adatti alla presenza di avifauna legata agli ambienti acquatici (ardeidi, limicoli, anatidi, ecc);
- un isolotto vegetato per la sosta e la riproduzione di specie dell'avifauna;
- stagni per la riproduzione degli anfibi;
- interventi di rinaturazione con impiego di specie arboreo-arbustive autoctone nelle aree di piano campagna e di scarpata, inframmezzate ad aree prative;
- brevi tratti di scarpate sub verticali lungo la sponda occidentale per la nidificazione di specie fossorie dell'avifauna quali topini (Riparia riparia) e gruccioni (Merops apiaster);

l'attività estrattiva sarà articolata in due fasi e in un arco di tempo previsto di otto anni a cui va a sommarsi un anno per le opere di ricomposizione morfologica e di recupero ambientale, interessando quindi un periodo complessivo pari a nove anni. Non sono previste lavorazioni in sito del materiale utile estratto che verrà interamente trasferito agli impianti della ditta SEMES S.r.l. per poi essere lavorato;

preso atto che:

il progetto nasce come proposta di intervento all'Ente-Parco nel 2021, finalizzata alla costituzione di un'area di interesse naturalistico nei comuni di Castiglione Torinese (TO) e Settimo Torinese (TO), ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di attuazione del Piano d'Area, proposta che è stata accolta e che ha dato input all'istanza inerente il progetto: *“realizzazione di attività estrattiva in area contigua in comune di Castiglione Torinese e Settimo Torinese al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale; interventi di ripristino ambientale e di costruzione di aree di interesse*

naturalistico Pos. 2024-2/VER”;

in data 20 settembre 2023 il proponente ha condiviso il progetto di rinaturazione dell'area in oggetto con l'Ente di Gestione Aree Protette Po Piemontese al fine di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art. 3.10 comma 2 lettera a2 delle Norme di attuazione del Piano d'Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po”, fra l'Ente-Parco e il proponente stesso. Il Consiglio dell'Ente di Gestione del Parco Po Piemontese nel dicembre 2023 ha richiesto una bozza di convenzione “ex art. 3.10 del P.d.A.”, per deliberare che l'intervento al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale venga promosso direttamente dall'Ente-Parco;

il giorno 19.04.2024 si è svolto sopralluogo istruttorio a cui hanno partecipato il Settore Polizia mineraria, cave e miniere, il Settore Geologico, i rappresentanti della società, l'Arpa, l'Ente Parco e il comune di Castiglione, durante il quale si è accertata la corrispondenza stato dei luoghi con le planimetrie allegate all'istanza in oggetto;

l'area di intervento è individuata all'interno dei mappali censiti al NCT del Comune di Castiglione Torinese: Foglio n 6 del locale N.C.T. : pp.cc. 210, 3, 290, 291, 292, 208 Settimo Torinese Foglio n 45 del locale N.C.T : pp.cc. 280, 476, 477, 285, 283, 420, 421, 422, 286; in merito il proponente ha fornito documentazione comprovante la disponibilità delle aree oggetto di intervento;

l'area indicata in progetto relativamente ai mappali 312, 313 Foglio n 45 del Comune di Settimo Torinese destinata allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di estrazione dovrà ottenere autorizzazione edilizia appropriata rilasciata dal Comune per tale uso; i mappali 312, 313 Foglio n 45 del Comune di Settimo Torinese non costituiscono pertinenza di cui all'art. 25 della l.r. 23/2016;

viene richiesta l'autorizzazione per una durata di cinque anni coincidente con la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica;

considerato che:

l'area oggetto di intervento:

- risulta compresa nell'area contigua della fascia fluviale del Po piemontese;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/1989;
- risulta compresa dalle mappature tutelate ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004;
- è compresa all'interno della fascia B ai fini del PAI;
- non risulta ricadente in siti della Rete Natura 2000;
- ai fini del PRAE approvato con Deliberazione del Consiglio 30 Settembre 2025 , n. 122 – 20649, l'area in progetto è compresa all'interno del Polo individuato dalla scheda n. TO 01102.

il giorno 3.2.2026, alle ore 14,30 in modalità sincrona in videoconferenza, si è riunita la prima riunione della Conferenza di Servizi convocata per l'esame dell'istanza in oggetto, conclusa con richiesta di integrazioni;

la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali espresse nella DD 213/A1906A/2024 di esclusione dalla procedura di VIA, visto il parere di ARPA del 5.2.2026 ha avuto esito favorevole;

in data 10.4.2026 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

con nota N. Prot. 6897 del 25/05/2026 il proponente ha inviato Relazione Integrativa spontanea di approfondimento dei percorsi di viabilità da e per l'area in progetto e l'interazione con il ponte di

prossima realizzazione sul Fiume Po e gli itinerari ciclabili presenti nei dintorni. In particolare riguarda l'interazione tra il traffico del sito e la pista ciclabile Corona Verde attorno a Torino. Il nuovo percorso di traffico evita la maggior parte della pista ciclabile, limitando le interferenze a circa 100 metri, con misure di mitigazione come l'installazione di segnaletica e interventi di bagnatura della pista per ridurre la polvere durante le operazioni. Non ci sarà traffico veicolare nei fine settimana per minimizzare l'impatto sui ciclisti;

il giorno 27.5.2026, alle ore 14,30 in modalità sincrona in videoconferenza, si è riunita la seconda riunione della Conferenza di Servizi convocata per l'esame dell'istanza in oggetto; la riunione si è chiusa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 23/2016;

durante la fase istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri con relative prescrizioni da riportare nel disciplinare tecnico:

- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino N. Prot. 5729 del 30/04/2026 che per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, per quanto attiene alla tutela paesaggistica, valuta favorevolmente l'intervento proposto. Per quanto attiene alla tutela archeologica riterrebbe opportuno:
 - preliminarmente all'avvio delle opere dovrà essere realizzato un piano di sondaggi archeologici preliminari da parte di archeologi con i necessari requisiti di qualificazione archeologica incaricati dal Proponente e senza oneri per questa Soprintendenza. L'Ufficio rimane a disposizione per concordare numero e modalità di tali sondaggi archeologici preliminari;
- Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese N. Prot. 00007512 del 08/06/2026 con il quale esprime parere favorevole in merito all'istanza di cui in premessa, relativa al "Progetto di realizzazione attività estrattiva in area contigua nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese in località Mezzaluna, al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale; interventi di ripristino ambientale e di costruzione di aree di interesse naturalistico", presentato dalla società S.E.M.E.S. - S.R.L., Torino, sulla base delle considerazioni effettuate in premessa, in quanto conforme alle Norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, alle seguenti condizioni:
 - Sia predisposto e sottoposto all'approvazione dell'Ente-Parco un programma di monitoraggio da realizzarsi ex-ante e durante lo svolgimento dei lavori relativamente ai seguenti elementi faunistici: Avifauna, Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), Anfibi, Pesci, Odonati;
 - Il ripristino sia integrato con la collocazione sullo specchio d'acqua di 5 piattaforme predisposte per la nidificazione della sterna comune (*Sterna hirundo*);
 - La durata dei lavori indicata in convenzione sia uniformata a quella prevista in progetto;
- Settore Tecnico Piemonte Nord N. Prot. 00059346 del 17/04/2026 comunica che l'istanza in oggetto non è di competenza dello scrivente Settore in quanto non soggetta alle disposizioni di cui alla l.r. 45/1989;
- Comune San Raffaele Cimena - Commissione Locale del Paesaggio, parere favorevole di compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, trasmesso con nota Prot. 2517 del 25/02/2026; il Comune di Castiglione presente in Conferenza ha indicato che le osservazioni precedenti riguardanti il traffico, sono state affrontate;
- Comune di Settimo Torinese Parere favorevole della Commissione locale del Paesaggio trasmesso con nota Prot. 00002226 del 19/02/2026; il comune rileva che deve essere aggiornato l'estratto di PPR dell'area interessata in quanto la Variante Generale approvata con DCC n. 10 del 29/02/2024 e s.m.i. è variante in adeguamento al PPR approvato con DCR n. 233-35836 del

03/10/2017; per quanto concerne l'area esterna alla cava interessata da variante di PRG, prevista in progetto quale deposito temporaneo del terreno di scotico, essa ricade in paesaggio "Fluviale", ambito "del Po" con destinazione d'uso "Parco Urbano". Seppure l'uso in progetto non attui le previsioni di Piano, verificata con il dirigente del Servizio la necessità manifestata, si ammette tale destinazione in considerazione della temporaneità dell'occupazione, prescrivendo il ripristino dell'intera area interessata al termine dell'utilizzo;

- ARPA Prot. 00001468 del 05/02/2026 esaminata la documentazione progettuale fornita dal proponente e valutata la conformità della stessa a quanto prescritto dalla D.D. 213/A1906A del 30/05/2024 di esclusione dalla Fase di Valutazione ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; alla luce di quanto discusso nel corso della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 03/02/2026 non si presentano ulteriori osservazioni per quanto di competenza;
- Settore Geologico N. Prot. 1553 del 09/02/2026 Sulla base della documentazione progettuale presentata e delle informazioni ottenute in sede di conferenza dei servizi si ritiene che la nuova versione del progetto abbia accolto le osservazioni avanzate da questo Settore in sede di verifica di assoggettabilità a VIA. Per quanto riguarda la risagomatura in riporto delle scarpate fuori falda si ritiene necessario:
 - In considerazione della limitata altezza delle scarpate si ritiene possa essere sufficiente ridurre l'inclinazione di progetto delle scarpate finali (prevista pari a 27°) ad un valore di 22-23°, sufficiente a garantire il raggiungimento dei minimi fattori di sicurezza previsti dalla normativa vigente in modo da garantirne la stabilità nel lungo termine e limitare i fenomeni erosivi;
 - In merito alla necessità, emersa in sede di Conferenza di Servizi, di mantenere in sito l'intero quantitativo di terreno vegetale, si segnala, fatta salva la necessità di quantificare tale volume, una parte o l'intero quantitativo in eccesso potrebbe essere utilizzata, oltre che per ridurre la pendenza di progetto delle scarpate recuperate, anche distribuendolo sulla fascia pianeggiante a tergo delle scarpate del lago;
 - Si ritiene inoltre necessario il proseguimento del monitoraggio della falda acquifera, con cadenza almeno mensile, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali o ad un'eventuale modifica delle quote finali di progetto.
- Difesa del Suolo N. Prot. 00025733 del 05/06/2026 rileva che a fronte delle integrazioni fornite la documentazione tecnica ha ora effettuato, come richiesto, valutazioni in merito alle interazioni geomorfologiche e idrauliche indotte dall'attività estrattiva in progetto, confrontando la situazione ante operam con quella post operam. Pertanto è ora possibile, a seguito delle risultanze delle valutazioni sopra citate, ritenere il progetto compatibile con la pianificazione di bacino;
- AIPO N. Prot. 815 del 21/01/2026 rileva che dall'analisi degli elaborati progettuali si desume che suddetto progetto non comporta variazioni sostanziali rispetto a quanto già autorizzato da questa Agenzia con nota prot. n. 11378 del 22.04.2024; la scrivente Agenzia, per quanto di competenza, conferma il parere già espresso con nota prot. n. 11378 del 22.04.2024 con il quale veniva espresso nulla osta ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, alla realizzazione delle opere in progetto nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese;
- Polizia Mineraria Cave e Miniere: in merito agli aspetti urbanistici specifica che il polo su cui insiste la cava era già presente al momento del giudizio motivato di VAS del PRAE, per cui non risulta necessaria la valutazione ambientale su queste aree di cava che ricadono all'interno del polo. I due mappali su cui è previsto il deposito del terreno vegetale invece si sono aggiunti successivamente al giudizio motivato di VAS del PRAE. Essendo che il deposito è temporaneo ed utilizzato per le operazioni di recupero contestuali all'avanzamento dei lavori, si prende atto delle valutazioni del Comune di Settimo: --Per quanto concerne l'area esterna alla cava interessata da

variante di PRG, prevista in progetto quale deposito temporaneo del terreno di scotico, essa ricade in paesaggio "Fluviale", ambito "del Po" con destinazione d'uso "Parco Urbano". Seppure l'uso in progetto non attui le previsioni di Piano, verificata con il dirigente del Servizio la necessità manifestata, si ammette tale destinazione in considerazione della temporaneità dell'occupazione, prescrivendo il ripristino dell'intera area interessata al termine dell'utilizzo-- pertanto si deduce che, in merito ai mappali al di fuori del polo, il Comune di Settimo non indica la necessità di Varianti Urbanistiche: tale area nello specifico sarà infatti trattata come deposito temporaneo con apposita autorizzazione edilizia separata. Tale area si intende quindi estrapolata dall'area autorizzata ai fini della l.r. 23/2016 e non costituisce pertinenza di cui all'art. 25 della legge; l'autorizzazione edilizia sui mappali del deposito temporaneo dovrà essere acquisita separatamente e l'operatività della cava dovrà allinearsi anche a tale autorizzazione; per la restante parte dell'area sui comuni di Settimo e Castiglione i terreni rientravano già all'interno del polo Castiglione T01102 del PRAE (seguendo pertanto tutto l'iter di approvazione e affrontando anche la procedura di VAS) rendendo di fatto non necessaria la Variante Urbanistica;

- i pareri pervenuti sono allegati alla presente quale parte integrante identificati come Allegato2_pareri.

rilevato che:

l'approvazione del progetto garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019 il proponente dovrà presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la garanzia finanziaria a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico di pari importo. La garanzia finanziaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

la fideiussione da presentare, aggiornata alla scadenza dei cinque anni dall'emissione del presente provvedimento, oltre 36 mesi di posticipazione per cure colturali secondo le indicazioni previste al punto 3.2 delle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699, risulta essere pari € 211.000,00 (euro duecentoundicimila/00);

devono essere rispettate le prescrizioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente provvedimento, individuato come Allegato1_disciplinare_tecnico, di cui costituisce parte integrante oltre a quelle di cui alla DD 213/A1906A/2024 del 30/05/2024 di non assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, se non in contrasto con quanto riportato nel disciplinare tecnico e alle prescrizioni di cui in premessa;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

il proponente ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 27 della l.r. 23/2016;

per quanto sopra esposto si ritiene:

- in merito all'Autorizzazione Paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004, viste le risultanze favorevoli delle Commissioni locali del Paesaggio trasmesse dai comuni interessati, visto il parere del Soprintendente, si intende acquisito il titolo abilitativo; il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni a partire dalla data di efficacia del titolo necessario alla realizzazione dell'intervento, ovvero dall'emissione del presente provvedimento, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327;
- di accogliere l'istanza di domanda di "l.r. 23/2016 P.d.A. del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, art. 3.10 c.2 delle N.T.A. e D.G.R. 24.7.2023 n. 5-7254 – Progetto di realizzazione attività estrattiva in area contigua nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese in località Mezzaluna, al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale; interventi di ripristino ambientale e di costruzione di aree di interesse naturalistico" presentata dalla Società SEMES S.r.l. con sede legale in Corso Principe Oddone 18 Torino cf/P.IVA 00475140018, relativamente all'intervento di cui in premessa per una durata di n. 5 (cinque) anni, coincidente con la durata dell'autorizzazione paesaggistica;
- di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società SEMES S.r.l. con sede legale in Corso Principe Oddone 18 Torino cf/P.IVA 00475140018;

tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la deliberazione del CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 30 Settembre 2025 , n. 122-20649 Approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere d) e d bis) della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, del piano regionale delle attività estrattive, stralcio del primo e terzo comparto estrattivo 2024-2034, comprensivo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.";
- la Determinazione Dirigenziale 213/A1906A/2024 del 30/05/2024 della Regione Piemonte con la quale è stato stabilito che il progetto in oggetto non presenta potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del d.lgs. 152/2006 e che non è necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Valutazione ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, a condizione che nelle successive fasi autorizzative si tenga conto dei pareri e delle prescrizioni indicate nel medesimo atto;
- la Delibera di Consiglio dell'Ente-Parco n. 24 del 18/03/2024, con la quale, ai sensi dell'art. 3.10 comma 2 delle Norme di attuazione, è stato promosso l'intervento di ripristino ambientale con di costituzione di aree di interesse naturalistico presentato dalla Società Cava SEMES Srl di Torino, per la realizzazione di attività estrattiva in area contigua Comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese (TO), al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di concedere, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, autorizzazione a: P.d.A. del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, art. 3.10 c.2 delle N.T.A. e D.G.R. 24.7.2023 n. 5-7254 – Progetto di realizzazione attività estrattiva in area contigua nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese in località Mezzaluna, al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale; interventi di ripristino ambientale e di costruzione di aree di interesse naturalistico di cui all'istanza presentata dalla Società SEMES S.r.l. con sede legale in Corso Principe Oddone 18 Torino cf/P.IVA 00475140018, relativamente all'intervento di cui in premessa per una durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento, all'interno dei mappali censiti al NCT del Comune di Castiglione Torinese: Foglio n 6 del locale N.C.T. : pp.cc. 210, 3, 290, 291, 292, 208 Settimo Torinese Foglio n 45 del locale N.C.T : pp.cc. 280, 476, 477, 285, 283, 420, 421, 422, 286;

di disporre che il progetto dovrà essere realizzato secondo i documenti progettuali approvati in sede di Conferenza di Servizi secondo l'osservanza delle prescrizioni di cui al disciplinare tecnico allegato alla presente determinazione come Allegato1_disciplinare_tecnico di cui ne costituisce parte integrante, oltre a quelle di cui alla Determinazione Dirigenziale 213/A1906A/2024 del 30/05/2024 di non assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale se non in contrasto con il presente provvedimento, e secondo le prescrizioni dettate dagli enti coinvolti nell'iter di approvazione, di cui ai pareri allegati alla presente come Allegato2_pareri;

di disporre che l'area indicata in progetto relativamente ai mappali 312, 313 Foglio n 45 del Comune di Settimo Torinese destinata allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di estrazione dovrà ottenere autorizzazione edilizia appropriata rilasciata dal Comune per tale uso; i mappali 312, 313 Foglio n 45 del Comune di Settimo Torinese non costituiscono pertinenza di cava di cui all'art. 25 della l.r. 23/2016;

di disporre che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione e approvazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 33 della l.r. 23/2016 da presentare entro 30 giorni dalla notifica dell'atto;

di disporre che la presentazione della denuncia di esercizio di cui al DPR 128/59 prodromica all'avvio dei lavori potrà essere presentata a seguito delle risultanze del piano di sondaggi archeologici preliminari;

di stabilire che l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

di stabilire che la garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico è pari a € 211.000,00 (euro duecentoundicimila/00);

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società SEMES S.r.l. con sede legale in Corso Principe Oddone 18 Torino cf/P.IVA 00475140018;

di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Castiglione Torinese, al Comune di Settimo Torinese, all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, alla Soprintendenza;

avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile;

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010;

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli